

**Edizione di venerdì 4 novembre 2016**

## **AGEVOLAZIONI**

[La risoluzione 101 e la non abusività della trasformazione agevolata](#)

di **Sergio Pellegrino**

## **IVA**

[La disciplina Iva delle autovetture assegnate agli amministratori](#)

di **Luca Mambrin**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

[Prima casa nello stesso Comune non impedisce l'agevolazione](#)

di **Sandro Cerato**

## **ADEMPIMENTI**

[Doppia data per la dichiarazione vendemmiale, ma dal 2017](#)

di **Luigi Scappini**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Retrodatazione fiscale nella fusione con società di persone](#)

di **Enrico Ferra**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La risoluzione 101 e la non abusività della trasformazione agevolata***

di **Sergio Pellegrino**

Con la [risoluzione 101/E](#) emanata ieri, l'Agenzia delle Entrate, torna sul tema dell'applicazione della nuova disciplina dell'**abuso del diritto** in relazione alla norma agevolativa della **trasformazione agevolata in società semplice** introdotta dalla **Legge di Stabilità 2016**.

Nella precedente [risoluzione 93/E](#) del 17 ottobre scorso aveva l'Agenzia, invece, analizzato la possibile configurabilità come abuso del diritto di un'operazione di **assegnazione agevolata dei beni ai soci e successiva cessione degli stessi**.

La fattispecie esaminata dal documento di prassi riguarda una **s.a.s.**, che da alcuni anni ha cessato l'**attività di allevamento di bestiame** che in precedenza svolgeva e da quel momento ha **concesso in locazione e comodato i beni immobili a terzi**.

Nel patrimonio sociale vi sono però anche delle **partecipazioni societarie significative** e questo impedisce la **trasformazione "diretta" in società semplice** beneficiando della disciplina agevolativa.

Per questo motivo la società ha manifestato all'Agenzia l'intenzione di effettuare una **scissione** della società, mantenendo in capo alla **scissa** partecipazioni, crediti e debiti, e trasferendo invece alla società **beneficiaria** i beni **immobili** e le attrezzature, procedendo quindi alla **trasformazione "agevolata"** di quest'ultima.

Nell'affrontare la questione della **natura abusiva o meno dell'operazione**, il documento di prassi evidenzia come l'**abuso del diritto** si possa riscontrare soltanto quando ricorrono **congiuntamente tre presupposti**:

1. la realizzazione di un **vantaggio fiscale "indebito"**, costituito da *"benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario"*;
2. l'assenza di **"sostanza economica" dell'operazione** o delle operazioni poste in essere consistenti in *"fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"*;
3. l'essenzialità del **conseguimento di un "vantaggio fiscale"**.

In considerazione del fatto che la **trasformazione agevolata in società semplice** può essere

attuata dalle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili ai soci**, l'Agenzia ritiene che la società beneficiaria risultante dalla scissione **possa beneficiare della misura agevolativa**, finalizzata a consentire alle **immobiliari di gestione di uscire dal regime d'impresa**, quando vi è una gestione "passiva" dei beni immobili, a **condizioni fiscali meno onerose** rispetto a quelle "ordinarie".

La **scissione** si deve quindi considerare come **operazione "propedeutica" e funzionale**, nel caso di specie, alla realizzazione dell'obiettivo al quale punta la **misura della Legge di Stabilità 2016**.

Il **vantaggio fiscale c'è**, ma non si può qualificare come **indebito**, essendo "stimolato" dallo stesso legislatore: non essendo verificato il primo presupposto richiesto dall'analisi si può fermare qui e conseguentemente non occorre neppure verificare la sussistenza degli altri due presupposti previsti dalla norma.

Le conclusioni dell'Agenzia appaiono non solo assolutamente condivisibili, ma anche **"incoraggianti"** rispetto all'applicazione indiscriminata che molto spesso c'è stata negli anni passati dell'**abuso del diritto**, fino a quando questo rappresentava soltanto una "creazione giurisprudenziale" e non aveva ancora trovato una **definizione normativa**.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



**MB** **MASTER BREVE 18<sup>^</sup>**

*Sempre un passo avanti*

Interattivo Social APP

Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti

## IVA

---

### ***La disciplina Iva delle autovetture assegnate agli amministratori***

di Luca Mambrin

Dopo esserci occupati nel [precedente intervento](#) della disciplina Iva delle autovetture assegnate ai dipendenti vediamo ora il **trattamento fiscale delle autovetture assegnate agli amministratori**.

Nel caso in cui l'amministratore produca **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** la [circolare AdE 5/E/2001](#) ha chiarito che tale assimilazione concerne **le modalità di determinazione del reddito** del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma **non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge**. Sulla base di tale assunto, con riferimento ai veicoli dati in uso promiscuo ai collaboratori/amministratori per la maggior parte del periodo d'imposta viene quindi fornita **un'interpretazione notevolmente restrittiva**, negando che si possano applicare le disposizioni di favore previste per i dipendenti.

La successiva [circolare AdE 1/E/2007](#), ribadendo quanto già chiarito dalla circolare 5/E/2001, ha ulteriormente puntualizzato che l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente del reddito dei collaboratori e degli amministratori non opera in particolare con riferimento **alle disposizioni che regolano la deduzione dei costi dal reddito d'impresa** e di lavoro autonomo.

Ciò premesso l'impresa, nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all'amministratore, potrà **dedurre**:

- **integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo che costituisce reddito per l'amministratore** (ovvero il *fringe benefit*), trovando applicazione [l'articolo 95 del Tuir](#);
- **l'eventuale eccedenza** delle spese rispetto al *fringe benefit* potrà essere dedotta secondo i limiti previsti dall'[articolo 164, lett. b\), del Tuir](#) per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, cioè nel **limite del 20%** (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell'importo massimo fiscalmente riconosciuto di **euro 18.075,99** (euro 25.822,85 per gli agenti e rappresentanti).

Ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all'amministratore, va fatto riferimento all'[articolo 51, comma 4, lett. a\), del Tuir](#) il quale prevede che si determini in capo all'amministratore un *fringe benefit* determinato assumendo **una misura percentuale (30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, calcolato sulla base del **costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto**.

Si considerino ad esempio le **seguenti spese relative ad un veicolo**, iscritto ad un costo di euro 20.000 e concesso in uso promiscuo all'amministratore, il cui ***fringe benefit* ammonta a euro 1.700**:

- **quota ammortamento**: euro 5.000 (25% di 20.000,00);
- **carburante**: euro 1.500;
- **assicurazione**: euro 1.000.

L'ammontare delle **spese rilevanti fiscalmente** è il seguente: euro 4.519,00 (25% di euro 18.075,99) + euro 2.500,00 = euro 7.019,00.

Per l'autoveicolo, **la società può dedurre un importo pari ad euro 2.763,80**, su euro 7.500 di costi imputati a bilancio, dato da:

- **euro 1.700**, come spese per compenso in natura dell'amministratore;
- **euro 1.063,80**, come spese relative al veicolo eccedenti il *fringe benefit*, ovvero  $20\% \times (7.019 - 1.700)$ .

Anche per quanto riguarda **gli aspetti relativi all'Iva** non sarà possibile applicare la disciplina di vantaggio prevista per i dipendenti, ovvero beneficiare della detrazione integrale dell'Iva nel caso in cui tali veicoli vengano assegnati a titolo oneroso, con **base imponibile calcolata sulla base del valore normale** (nel caso in cui il corrispettivo addebitato fosse inferiore a tale valore) **determinato in misura corrispondente al *fringe benefit* previsto ai fini reddituali**.

Pertanto, **indipendentemente dalla modalità di messa a disposizione del veicolo** (a titolo gratuito o a titolo oneroso), la detrazione dell'Iva può essere esercitata sempre nel limite previsto dell'[articolo 19-bis.1, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#), ovvero sia nella misura del **40%**.

In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia che **nell'interpello n. 904-472/14** prende posizione su tale argomento fornendo parere negativo rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente.

In particolare, nel parere fornito l'Agenzia ha precisato che “*data la natura eccezionale di tali disposizioni*” le norme previste specificatamente **per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti non possono essere applicate anche a quelle concesse in uso promiscuo agli amministratori**.

Pertanto, richiamando le già citate circolari AdE 1/E/2001 e 5/E/2007 viene nuovamente ribadito che l'assimilazione del reddito dell'amministratore a quello di lavoro dipendente concerne **le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette**, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge: quindi per ciò che concerne **la detrazione dell'Iva a monte relativa al veicolo stradale concesso in uso promiscuo all'amministratore** l'Agenzia ritiene che debba operare il regime ordinario previsto dalla normativa.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Prima casa nello stesso Comune non impedisce l'agevolazione***

di **Sandro Cerato**

Con la [circolare 27/E/2016](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di fiscalità immobiliare e, per quanto ci interessa, anche in tema di **agevolazione per l'acquisto della "prima casa"** con applicazione dell'Iva al 4% (oltre ad imposte di registro, ipotecaria e catastale pari ad euro 200 cadauna) o dell'imposta di registro al 2% (oltre ad imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 ciascuna).

Come noto, **l'agevolazione richiede alcuni requisiti** che di seguito si ricordano:

- l'acquirente non deve possedere in proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, altri immobili abitativi nello **stesso Comune** in cui è ubicato l'immobile che si intende acquistare con l'agevolazione prima casa;
- l'acquirente **non** deve **possedere** altri immobili abitativi su tutto il **territorio nazionale**, nemmeno per quote, acquistati con l'**agevolazione** prima casa;
- l'acquirente, se non è già residente nel Comune in cui è ubicato l'immobile, deve trasferire la **residenza** nel predetto Comune, entro 18 mesi dall'acquisto.

Con la **legge di stabilità 2016** il **legislatore consente al contribuente di "raddoppiare", sia pure temporaneamente, l'agevolazione prima casa** pur in presenza di un immobile abitativo già acquisito in precedenza fruendo delle imposte ridotte. Tuttavia, l'acquirente deve **procedere alla vendita della precedente abitazione acquisita con l'agevolazione entro un anno a partire dal momento in cui acquista la "seconda" prima casa**. In merito a tale requisito, la circolare AdE 27/E interviene fornendo un importante chiarimento in relazione al **requisito della non possidenza di altri immobili abitativi nello stesso Comune** in cui è ubicata l'abitazione da acquisire con l'agevolazione prima casa. Si prenda ad esempio una persona fisica che ha acquisito in passato un **immobile abitativo nel comune di Roma** e che ora intende acquisire altra abitazione nel medesimo comune con l'agevolazione prima casa. In tal caso, **all'atto del nuovo acquisto, deve dichiarare di non possedere altri immobili abitativi nello stesso Comune** in cui è ubicata la nuova abitazione da acquistare, ma tale dichiarazione, precisa l'Agenzia, deve intendersi riferita ad immobili diversi da quelli acquistati con l'agevolazione prima casa, altrimenti si vanificherebbe la novità normativa. Resta fermo che **l'eventuale possesso di altri immobili abitativi nello stesso Comune**, ed acquistati in passato senza l'agevolazione prima casa, preclude l'applicazione dell'agevolazione sul nuovo acquisto. Il chiarimento fornito dall'Agenzia è certamente corretto, pena la possibilità di applicare la novità normativa solo per nuovi acquisti effettuati in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il precedente immobile acquisito con l'agevolazione.

Per completezza, si segnala che **l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che se entro il termine di 12 mesi dal nuovo acquisto il contribuente non procede alla vendita dell'abitazione già posseduta** in precedenza si produce la **decadenza dall'agevolazione sul nuovo acquisto** (sanzionata in misura pari al 30% della maggiore imposta dovuta, oltre ad interessi), a meno che **entro il predetto termine dei 12 mesi il contribuente non presenti istanza di liquidazione della maggiore imposta**, nel qual caso l'Ufficio richiede la sola differenza d'imposta e gli interessi ma non anche la sanzione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:





## ADEMPIMENTI

---

### ***Doppia data per la dichiarazione vendemmiale, ma dal 2017***

di Luigi Scappini

**Agea**, con la **circolare** del 25 ottobre 2016, protocollo **n. 39575**, detta i **tempi** per gli **adempimenti** comunicativi relativi alla **vendemmia**, nonché alla **produzione vinicola**, individuando 2 date utili.

Si ricorda come i soggetti **obbligati** alla **dichiarazione di vendemmia** e alla **rivendicazione** delle **produzioni DO e IG**, anche nel caso di produzione, nell'anno di riferimento della campagna oggetto di comunicazione, pari a zero, siano, ai sensi dell'**articolo 2 D.M. 5811/2015**:

- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** e, successivamente, la **cessione totale** dell'uva prodotta;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** e la **vinificazione** con **utilizzo esclusivo** di uve **proprie**;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** la **cessione parziale** e la **vinificazione** con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** e la **vinificazione** con **aggiunta** di uve **e/o mosti** acquistati;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta**, la **cessione parziale** e la **vinificazione** con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- i **produttori** di vino che effettuano la vinificazione **esclusivamente** con uve e/o mosti acquistati;
- i soggetti che effettuano l'**intermediazione** e
- le **associazioni** e le **cantine cooperative**, relativamente alle uve raccolte dai soci o per *eventuali* vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

Sono, invece, **esonerati** dalla dichiarazione di vendemmia:

- le **persone fisiche** o **giuridiche** o gli **Organismi Associativi** di dette persone la cui **produzione** di uve è interamente destinata ad essere **consumata** come tale, ad essere **essicata** o ad essere **trasformata** direttamente in **succo di uva** da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- i **produttori** le cui aziende **comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto** e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma e
- i produttori che **consegnano** la **totalità** della propria produzione a **un Organismo Associativo**.

**Tenuti** all'adempimento dichiarativo sono anche i soggetti che hanno provveduto alla "**vendita**

su pianta” delle uve.

Sempre l'articolo 2 richiamato, individua quali **soggetti** obbligati alla presentazione della **dichiarazione di produzione vino e/o mosto** gli stessi soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia.

Al contrario, ne sono **esclusi**:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone esonerati dalla dichiarazione di vendemmia;
- i **produttori** che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un **quantitativo** di vino **inferiore a 10 hl**, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma e
- i **produttori** di uve che **consegnano** la **totalità** della propria produzione ad un **organismo** associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, **riservandosi** di **produrre** un quantitativo di vino **inferiore a 10 hl**, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Per quanto attiene le **tempistiche** di dichiarazione, Agea precisa come entro il **15 novembre** dovranno essere compilati i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve, mentre entro il successivo **15 dicembre** dovranno essere compilati i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti.

È data facoltà di procedere a unico invio nel termine del 15 novembre, salvo procedere ad eventuali rettifiche, relative alla sola produzione, entro il 15 dicembre.

Per il **solo anno 2016** la doppia scadenza non si applica e viene concesso un termine più lungo, in quanto sia i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve che i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti, potranno essere compilati tutti entro la sola data del **15 dicembre 2016**.

Si ricorda come sia possibile presentare la **dichiarazione preventiva** per procedere alla rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino.

La dichiarazione preventiva è inserita **all'interno** della **dichiarazione di vendemmia**.

Sia la dichiarazione di vendemmia, sia quella preventiva sono sottoposte a un **controllo** al fine di verificare la **corrispondenza** della **superficie** di origine delle uve vendemmiate **rispetto** alle **informazioni** presenti nel **fascicolo aziendale** e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG.

Si ricorda come, a seguito della verifica, la superficie di origine delle uve deve risultare minore

o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale e tutti i parametri di resa e di composizione varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG devono risultare applicati.

In caso di **discordanza** tra dati dichiarati e dati dei fascicoli aziendali, sarà **sospeso** ogni **aiuto** o **premio comunitario** e **nazionale** determinabile con riferimento alle superfici vitate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Retrodatazione fiscale nella fusione con società di persone***

di **Enrico Ferra**

La **retrodatazione** degli effetti fiscali nell'ambito delle operazioni di fusione consente all'incorporante di determinare, per il periodo d'imposta in cui l'operazione si perfeziona, un'**unica base imponibile** – ai fini delle imposte dirette – nella quale confluiscono anche tutti i componenti positivi e negativi maturati *medio tempore* in capo all'incorporata.

La norma contenuta nell'[articolo 172, comma 9, del Tuir](#) ha il chiaro intento di garantire la “**continuità**” fiscale dei valori tra le società interessate, proiettando sul piano tributario il contenuto dell'articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile, nella parte in cui consente di stabilire date anteriori ai fini della decorrenza degli effetti contabili.

In tal senso, la disposizione tributaria prevede la possibilità di stabilire nell'atto di fusione che gli “*effetti della fusione decorrano da una **data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio** di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante*”.

Com'è evidente, la norma ha **carattere generale**: la determinazione della base imponibile ai fini Ires (nell'ipotesi in cui l'incorporante sia una società di capitali) è in ogni caso unica, a nulla rilevando che la società incorporata sia, ad esempio, una **società di persone**.

Nei casi di **incorporazione di società di persone da parte di società di capitali**, le incertezze derivano evidentemente dal differente regime di tassazione cui i due modelli soggiacciono: il consolidamento dei risultati attribuibili a differenti modelli societari potrebbe, invero, realizzare una **discontinuità** fiscale derivante dalla tassazione per trasparenza ai sensi dell'[articolo 5 del Tuir](#), nel caso delle società di persone, e dalla tassazione del reddito complessivo netto ai sensi dell'[articolo 75 del Tuir](#), nel caso di società di capitali.

L'Amministrazione finanziaria ha in passato risolto tale incertezza sul piano dell'elusione, chiarendo che la retrodatazione degli effetti fiscali della fusione è sostanzialmente “**inopponibile**” al Fisco qualora l'operazione di aggregazione si sostanzi in una fusione per incorporazione di una società di persone, soggetta all'imposta di cui al Titolo I del Tuir (Irpef) in una società di capitali soggetta, invece, all'imposta di cui al Titolo II del Tuir (Ires).

Nella [risoluzione 22/E/2009](#), l'Agenzia argomenta tale posizione muovendo dal contenuto del comma precedente, il [comma 8 dell'articolo 172](#), ove si dispone che il reddito delle società fuse o incorporate, relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, viene determinato “*secondo le disposizioni applicabili in relazione al*

*tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico”.*

In base a tale lettura, l'incorporazione di una società di persone da parte di una società di capitali sarebbe un'operazione di tipo **“trasformativo”**, comportando di fatto (insieme alla fusione) la trasformazione della società di persone incorporata; e, così come nelle ipotesi di trasformazione, l'articolo 170 richiede di tener conto del **“tipo di società”** ai fini della determinazione del reddito **ante** trasformazione, allo stesso modo nella fusione il consolidamento tra i risultati teoricamente attribuibili alle diverse società potrebbe essere ammesso solo nel caso in cui le stesse società siano soggette alla medesima imposta, cosa che nella fusione **“progressiva”** (eterogenea dal punto di vista fiscale) non avviene.

Seguendo l'impostazione dell'Agenzia, ne deriva pertanto che in tali casi le norme fiscali sulla fusione vadano **coordinate** anche con quelle in materia di trasformazione societaria, con la conseguenza che ciascuna delle società partecipanti all'operazione di fusione è tenuta a determinare il reddito nel periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si producono gli effetti giuridici della fusione in base alle risultanze di **apposito conto economico** e ad **adempiere autonomamente ai relativi obblighi dichiarativi**. In tal modo, **“elevando”** cioè la frazione di esercizio antecedente la fusione ad autonomo periodo d'imposta – con la considerazione del **“tipo”** di società –, si riuscirebbe ad impedire che la società incorporante rimuova tale autonomia con la retrodatazione dell'operazione e scelga **“a posteriori”** le modalità di tassazione dei redditi conseguiti.

Va osservato, d'altro canto, che sebbene il [comma 9 dell'articolo 172](#) non distingua tra soggetti Ires e soggetti Irpef, la retrodatazione degli effetti fiscali comporterebbe la totale disapplicazione del precedente comma 8, che invece richiede di tener conto delle **“disposizioni applicabili in relazione al tipo di società”**.

È evidente, in conclusione, come i due commi non siano molto ben coordinati sotto questo profilo; tuttavia, non si rinviene all'interno dell'articolo 172 una netta **preminenza** dell'uno rispetto all'altro, con la conseguenza che in tutti i casi di fusioni **“eterogenee”** dal punto di vista tributario è opportuno interrogarsi sui profili di **elusività** eventualmente emergenti dai differenti regimi di tassazione, onde evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione  
**LE OPERAZIONI STRAORDINARIE**  
**CASO PER CASO**  
Firenze Milano Padova

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **Padrini e padroni**



Nicola Gratteri e Antonio Nicaso

Mondadori


Prezzo – 18,00

Pagine – 216

Nel 1908, un tragico terremoto divora Messina e Reggio Calabria. Si stanziavano quasi centonovanta milioni di lire per la ricostruzione, ma la presenza nella gestione dei fondi anche di boss e picciotti – molti dei quali tornati dall'America per l'occasione – causerà danni gravissimi, sottraendo risorse preziose, trasformando le due città in enormi baraccopoli e dando vita a un malcostume ormai diventato abituale. Lo stesso scenario che si ripeterà, atrocemente, cent'anni dopo, nel 2009, con il terremoto dell'Aquila. Mentre la gente moriva, in Abruzzo c'era chi già pensava ai guadagni. E ancora, nel 2012, nell'Emilia che crolla la mafia arriva prima dei soccorsi. In Piemonte, la 'ndrangheta era riuscita a infiltrarsi nei lavori per la realizzazione del villaggio olimpico di Torino 2006 e in quelli per la costruzione della Tav nella tratta Torino-Chivasso. La corruzione, l'infiltrazione criminale, i legami con i poteri forti – occulti, come le logge segrete, e non, come la politica sul territorio e a tutti i livelli, fino ai più alti – sono oggi parte di una strategia di reciproca legittimazione messa in opera da decenni da tutte le mafie e in particolare dalla 'ndrangheta. Già nel 1869, le elezioni amministrative di Reggio Calabria erano state annullate per le evidenti collusioni 'ndranghetiste. Il primo caso di una serie di episodi che nei decenni hanno segnato l'intera penisola, arrivando fino a Bardonecchia, in Piemonte, nel 1995, e a Sedriano, in Lombardia, nel 2013. Lo scambio di favori fra criminalità e certa parte della politica è continuo e costante, il ricatto reciproco un peso enorme sulla cosa pubblica, con ripercussioni su tutti i settori, dalle opere pubbliche alla

sanità, dal gioco di Stato allo sport. Anche lo sport. Il calcio è popolare e ha bisogno di investimenti. E le mafie, da tempo, si sono accorte delle sue potenzialità, non mancando di sfruttarle, come dimostrano le recenti inchieste giudiziarie. In questo vermiciaio c'è di tutto: oltre al riciclaggio di denaro, ci sono partite truccate, scommesse clandestine, presidenti prestanome, e ultrà che gestiscono attività illecite. Il vero problema è che né i ricorrenti disastri ambientali, né il consumo dissennato del territorio, né il degrado di opere e servizi sembrano più scalfire l'opinione pubblica. In Italia l'incompiutezza è diventata risorsa, strategia di arricchimento per cricche e clan, mangime senza scadenza per padrini e padroni. C'è un'assuefazione che sconcerta. Quello che è di tutti non appartiene a nessuno. Che importa se la corruzione avvelena l'economia, provocando gravi disuguaglianze sociali o se la mafia ammorbida l'esistenza di tanta gente, con la complicità di alcuni degli uomini chiamati a combatterla? E perché nessun governo ha mai inserito fra i propri obiettivi primari la lotta alla corruzione e alla criminalità economica? Questo di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso è un libro di denuncia forte, coraggioso, che racconta una verità amara. Senza sconti per nessuno.

## I veleni di Palermo



Rosario La Duca

Sellerio

Prezzo – 13,00

Pagine – 224

Arsenico, cianuro, stricnina, acqua tofana: sono questi i veleni di Palermo; niente metafore dunque, protagoniste di questo libro, pieno di storia e di storie, sono proprio le sostanze tossiche con cui venivano compiuti omicidi di ogni sorta. La Duca incanta con le sue storie e racconta sette secoli di pozioni micidiali che consentivano assassinii discreti e veloci, insomma delitti perfetti. «I veleni di Palermo. Non quelli che direi “veri”, i lenti e sottili veleni del vivere a Palermo; ma le immediatamente fatali e volgari pozioni, il *poison* criminalmente dosato nella domestica minestra, nelle salse, negli intingoli, nelle creme; il *mort-aux-rats* promosso a funzioni liberatorie nelle asfissie da marito o da moglie, negli amori impossibili, nelle possibili ma tardanti eredità. Il veleno comprato dallo speziale con la scusa della casa e del vicolo da disinfestare; o pagato lautamente alla fattucchiera rivelando l'uso cui è destinato; o segretamente distillato da erbe e sali. Il veleno dei casi che generalmente si dicono sordidi: gli amorazzi, la roba, le insopportabili vessazioni del *pater familiae*; l'odio che si accumula giorno



per giorno, ora per ora; l'impazienza che si acuisce e delira; la livida invidia e rapace». Dall'introduzione di *Leonardo Sciascia* Storico eccelso e straordinario, Rosario La Duca (Palermo 1923-2008) si può dire sapeva tutto dei luoghi di Palermo e dei fatti, soprattutto quelli strani e misteriosi, associati a questi luoghi. *I veleni di Palermo* uscì per la prima volta nel 1970, ed è stato il primo volume pubblicato dalla casa editrice Sellerio. Nell'Introduzione Leonardo Sciascia lo presentava: «rassegna degli avvelenamenti occorsi in Palermo dal 1160 al 1815, compilata con molta diligenza ma non senza divertimento». E il racconto di quest'arte (soprattutto femminile, che Palermo seppe anche esportare: per esempio con l'acqua tofana) procede accanto alla descrizione delle istituzioni, dei governi, della giustizia, dei costumi di sette secoli palermitani, secondo lo stile di La Duca che dal minimo rilievo ricava la grande storia. Insomma: una cavalcata nella storia in groppa alla morte.

### In quei giorni di tempesta



Francesco Casolo, Robert Peroni

Sperling & Kupfer

Prezzo – 16,90

Pagine – 204

I demoni si sono risvegliati, questo dicono gli inuit quando arriva una tempesta, e alla Casa Rossa, l'albergo che da anni Robert Peroni gestisce in Groenlandia, ci si prepara allo scatenarsi degli elementi. Bisogna fare in fretta, mettere tutto in sicurezza, perché dal mare già sale verso l'altopiano il «vento delle donne». Poi seguirà un istante fuori dal tempo, di cielo limpidissimo e calma immobile, che preannuncia lo scatenarsi del piterak, il «vento degli uomini», che soffia gelido e sferzante... a oltre cento chilometri orari per giorni interi. Ed è proprio durante una di queste fortissime tempeste che gli amici di Robert, bloccati nella Casa Rossa, si mettono a raccontare un mondo che se ne è andato, il loro: da Gideon, lo scultore cresciuto da un famoso sciamano, a Viggo, che ha vissuto i giorni drammatici della tempesta del secolo, ad Anda, «trasferito» ancora bambino a Copenaghen per essere rieducato. Queste e altre storie, evocative e commoventi, brutali e straordinarie, si intrecciano mentre fuori i cani ululano e i corvi cercano rifugio. Ma nel corso delle ore si scopre che la vera violenza non è quella della natura che imperversa oltre il vetro delle finestre, bensì quella degli uomini che, convinti di portare la «civiltà», non hanno esitato a strappare un popolo alla sua storia millenaria. In questo libro, Robert Peroni dà voce ai protagonisti delle sue storie, sulle tracce di un popolo



che ha resistito alla durezza del clima ma ha finito per soccombere all'arrivo della modernità.

## L'estate prima della guerra



Helen Simonson


Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 576

È l'estate del 1914 a Rye, un piccolo centro che emerge dalle paludi piatte del Sussex come una magnifica isola di tetti rossi protesa verso il mare. L'arciduca Francesco Ferdinando è stato assassinato a Sarajevo, ma la vita in paese scorre tranquilla. L'eco di quanto accade a Whitehall, la sede londinese del Foreign Office, di solito sonnolenta in quella stagione, e ora brulicante di funzionari affaccendati, politici e generali, giunge decisamente attutita tra le strade della piccola città. Giacca e gonna strette, secondo i dettami della moda, collo lungo e capelli castani delicatamente raccolti sulla nuca, Beatrice Nash sbarca a Rye per prendere possesso dell'incarico di insegnante di latino nel locale ginnasio. I membri dell'amministrazione della scuola, l'arcigna moglie del sindaco, Mrs Fothergill, Lady Agatha Kent, dama in vista del paese che sogna di veder emergere un giorno dei grandi leader dai figli dei contadini con i calzoncini corti e le ginocchia sporche, erano pronte ad accogliere «un'insignificante fanciulla», come Lady Marbely si era premurata di assicurare. Grande è dunque la loro sorpresa quando si imbattono in una giovane donna attraente che si è lasciata presto alle spalle la frivolezza dell'infanzia, accompagnando il padre letterato nei suoi numerosi viaggi e, dopo la morte del genitore, decidendosi a vivere del suo lavoro senza convolare a nozze, come impone il costume del tempo a una ragazza orfana. Stabilitasi nel paese, a Beatrice Nash basta poco per scoprire la sottile linea che separa gli abitanti di buon cuore di Rye da quelli animati dalla gretta cura dei propri interessi. Tra i primi figurano certamente Lady Agatha, cui premono davvero le sorti del ginnasio, Daniel Bookham, giovane poeta dai capelli spettinati ad arte e l'aria bohémien, l'amico del cuore di quest'ultimo, Craigmore, figlio dell'altezzoso Lord North, e Hugh Grange, il giovane, aitante assistente di Sir Alex Ramsey, chirurgo tra i più stimati d'Inghilterra. Tra i secondi Mrs Fothergill, la prepotente moglie del sindaco, l'untuoso Mr Poot, suo nipote, e Lord North, che non esita a ricorrere agli stratagemmi più subdoli pur di spezzare il legame che unisce Daniel Bookham a suo figlio Craigmore. Il 4 agosto del 1914 la Germania invade il Belgio e, com'è abitudine di tutte le guerre, il conflitto travolge il piccolo ordinato mondo degli abitanti di Rye, mutando desideri e speranze e mostrando, ad un tempo, il vero volto del coraggio e della viltà.

**Nei mari estremi**



Lalla Romano

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 288

All'apice della sua arte narrativa, Lalla Romano si confronta in questo romanzo con le cose ultime della vita, le più alte e insieme più quotidiane. *Nei mari estremi* racconta i «quattro anni» dell'incontro e dell'innamoramento – fino al matrimonio – con Innocenzo, che sarebbe stato il compagno di tutta un'esistenza. E poi racconta la sua morte, preceduta dai «quattro mesi» intensi della malattia. Un *memoir* costruito come un susseguirsi di variazioni musicali, che descrivono l'amore e la morte nei loro aspetti più segreti, materiali, fisici. Una sinfonia intima composta da quei momenti in cui si gioca il rischio supremo, che sono – scrive Lalla Romano – «quasi sottratti al tempo, in quanto appartengono al suo margine, alla sua fine, o soltanto vi alludono».

**DOTTRYNA**  
Euroconference

La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati

